

STATUTO

SOCIAL COOP - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTEL MORRONE CE VIA CAMPO
6/8

Numero REA: CE - 306816

Codice fiscale: 04196310611

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-01-2017 - Statuto completo	2
--	---

	TINA - DI PIETRO FRANCESCA - NOTAIO FIORDILISO GENNARO (c'è	
	sigillo).	
	Allegato "A" - Rep. n. 99341 - Racc. n. 21617	
	STATUTO "SOCIAL COOP - COOPERATIVA SOCIALE"	
	Art. 1 - Costituzione	
	E' costituita la società cooperativa sociale "SOCIAL COOP -	
	COOPERATIVA SOCIALE".	
	Art. 2 - Norme applicabili	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabi-	
	lità limitata.	
	Art. 3 - Sede	
	3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Castel Morrone (CE),	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter	
	delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indi-	
	rizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione	
	dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni	
	conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta	
	invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune	
	diverso da quello indicato sub. 3.1.	
	3.4. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di	
	rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere	

	istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo am-	
	ministrativo.	
	3.5. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro soci.	
	Art. 4 - Durata	
	4.1 La durata della società è fissata fino al 31/12/2066, e	
	potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei so-	
	ci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto	
	salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da eserci-	
	tarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo	
	che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indiriz-	
	zo della sede sociale.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi	
	di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7)	
	dell'art.2484 Codice Civile nonché per la perdita del capita-	
	le sociale.	
	Art. 5 -Scopo ed Oggetto	
	la societa' ha lo scopo preminente di perseguire l'interesse	
	generale della comunita' alla promozione umana e all integra-	
	zione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servi-	
	zi socio-sanitari ed educativi e attraverso lo svolgimento di	
	attivit� diverse (agricole, industriali, commerciali o di	
	servizi), finalizzato all inserimento di persone svantaggia-	
	te, nelle percentuali e come definito dalla legge 8 novembre	
	1991 nr. 381 e sue modifiche e integrazioni.	

	in questo quadro la societa', nel rispetto dei principi e del	
	metodo della mutualita', senza finalita' speculative, si pro-	
	pone di ottenere, per i soci lavoratori, tramite la gestione	
	in forma associata e con la prestazione della loro attivita'	
	lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condi-	
	zioni economiche, sociali, professionali. a tal fine la so-	
	cieta', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei	
	soci, come piu' oltre determinati, ha per oggetto la gestio-	
	ne, stabile o temporanea, in forma diretta e/o in appalto o	
	in convenzione con enti pubblici o privati in genere cosi'	
	come disposto dall art. 5 della l. 381/91, delle seguenti at-	
	tivita' a seconda se rientrano nella fattispecie di cui alla	
	lett. a) o lett. b) del 1 comma dell art.1 della legge nr.	
	381/1991:	
	1. servizi di accoglienza alle persone a rischio e in situa-	
	zioni di bisogno di qualsiasi etnia con spirito di solidarie-	
	ta' finalizzato alla promozione umana e sociale ed all'inse-	
	rimento lavorativo;	
	2. organizzare e gestire anche attraverso il servizio di vo-	
	lontariato e l'esperienza del servizio civile, strutture di	
	pubblica utilita', centri di prima accoglienza, case fami-	
	glia, comunita' alloggio, comunita' educative e terapeutiche,	
	centri polifunzionali relativi ai soggetti a rischio, servizi	
	educativi, servizi integrativi, servizi consultoriali e ser-	
	vizi socio culturali; sistemi ludotecari e bibliotecari urba-	

	ni comprensoriali e distrettuali, organizzare e gestire pro-	
	getti di housing, co-housing sociali;	
	3. collegamenti con la realta' storico-operativa per l'inse-	
	rimento dei soggetti accolti nella famiglia biologica, nella	
	famiglia affidataria, nell'ambiente sociale e nel mondo del	
	lavoro;	
	4. promuovere servizi, quali laboratori di arti visive, ani-	
	mazione musicale e teatrale, attivita' psicomotorie e danza,	
	attivita' artigianali e folkloristiche finalizzate al recupe-	
	ro del patrimonio antropologico culturale locale e la preven-	
	zione della dispersione e mortalita' scolastica;	
	5. contribuire alla creazione ed al potenziamento di struttu-	
	re pubbliche e private che abbiano per scopo l'istituzione di	
	servizi socialmente utili;	
	6. promuovere ed organizzare scambi culturali giovanili na-	
	zionali, europei ed extraeuropei collegati con le attivita'	
	dei laboratori, ovvero in riferimento alle tradizioni popola-	
	ri e religiose, archeologia, musica, artigianato, pesca, pe-	
	dagogia giovanile, emarginazione giovanile, attraverso pro-	
	grammi e scambi culturali in italia ed all'estero in collabo-	
	razione con gli enti preposti a norma delle leggi vigenti in	
	materia;	
	7. affiancare i servizi socio educativi e socio sanitari pre-	
	senti sul territorio, operando in collaborazione con essi per	
	un azione di prevenzione, di risocializzazione e di reinse-	

	rimento sociale nel rispetto delle autonomie e competenze	
	specifiche;	
	8. gestire istituti scolastici di ogni ordine e grado, ed in	
	special modo scuola per l'infanzia e asili nido, extrascuola,	
	il tutto finalizzato alla risocializzazione e integrazione	
	degli accolti;	
	9. promuovere e gestire centri sportivi, soggiorni, orti so-	
	ciali, bed & breakfast, case per ferie, agriturismi e fatto-	
	rie per minori e famiglie per i soggetti a rischio ed in si-	
	tuazione di bisogno per l'integrazione sociale;	
	10. organizzare corsi di formazione, ricerche, studi psi-	
	co-sociali, dibattiti, convegni, seminari, pubblicazioni,	
	conferenze per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica	
	sulle problematiche della marginalita' sociale e per promuo-	
	vere la cultura della solidarieta' sociale, in relazione ed	
	in comunione con analoghi enti e istituzioni, movimenti ed	
	associazioni esistenti nella realta' civile ed ecclesiale;	
	11. promuovere servizi di aiuto e di ascolto dei soggetti a	
	rischio;	
	12. sollecitare l'istituzione delle suddette strutture da	
	parte degli enti pubblici competenti per legge;	
	13. promuovere la formazione dei propri soci e del volonta-	
	riato sociale qualificato ai diversi livelli di partecipazio-	
	ne: assistenti educatori, collaboratori tecni-	
	co-professionali, assistenti, operatori socio-assistenziali,	

	famiglie adottive, famiglie affidatarie, famiglie aperte all	
	accoglienza e al sostegno delle famiglie biologiche;	
	14. confrontarsi con gli operatori politici, tecnici e cultu-	
	rali delle realta' territoriali, per contribuire all analisi	
	dei bisogni e per la ricerca delle linee programmatiche di	
	intervento delle politiche per la sicurezza sociale.	
	15. attivazione e gestione di case famiglia, centri diurni	
	e/o notturni (str, rsa, case albergo, centri di aggregazione,	
	centri polifunzionali, centri sociali, centri per la fami-	
	glia, comunita' alloggio) in particolare per anziani, disabi-	
	li fisici e psichici, tossicodipendenti, minori a rischio,	
	immigrati;	
	16. attivita' di assistenza scolastica, ivi compresa l'atti-	
	vita' di asilo nido;	
	17. attivita' di assistenza ed aiuto alle famiglie economica-	
	mente disagiate;	
	18. servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a ca-	
	rattere domiciliare oppure realizzata entro centri apposit-	
	amente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o	
	privati;	
	19. servizi di gestione di centri di riabilitazione; attivi-	
	ta' di fisioterapia e riabilitazione anche ambulatoriale e	
	domiciliare;	
	20. servizi di gestione di centri diurni e di altre strutture	
	finalizzate al miglioramento della qualita' della vita attra-	

	verso attivita' motorie, culturali, artistiche e ricreative	
	(gite, soggiorni climatici e quant'altro) di laboratorio	
	(pittura, scultura, disegno, modellismo, musica);	
	21. gestione di attivita' teatrali e di altre attivita' ma-	
	nuali e pratiche, di ludoteca e di cineforum;	
	22. attivita' educative, formative, di supporto scolastico ed	
	extrascolastico per i minori e adulti destinatari dello scopo	
	sociale, in particolare degli immigrati e dei nomadi;	
	23. attivita' di servizio, quali la gestione di spazi so-	
	cio-educativi e di ogni altro supporto logistico, quali men-	
	se, trasporti per l'integrazione dei soggetti destinatari	
	dello scopo sociale;	
	24. attivita' di ricerca, organizzazione convegni, seminari	
	di studio, spettacoli etc., attivita' di stampa e di documen-	
	tazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di	
	persone o di gruppi culturalmente svantaggiati;	
	25. attivita' di turismo sociale;	
	26. attivita' di formazione, aggiornamento, qualificazione	
	e/o riqualificazione del personale socio-assistenziale e ad-	
	detto alle attivita' previste dalle norme del funzionamento	
	della cooperativa;	
	27. attivita' di gestione di corsi di formazione professiona-	
	le attraverso corsi organizzati, lezioni e conferenze;	
	28. attivita' di studio e realizzazione di progetti globali	
	di formazione professionale, aggiornamento e riqualificazione	

	anche in funzione della organizzazione aziendale e ammini-	
	strativa, nonche' la ricerca di fonti di finanziamento previ-	
	ste dalle vigenti norme di legge, nazionali, regionali e del-	
	la cee;	
	29. attivita' di gestione di biblioteche in genere e attivi-	
	ta' di sportello informa-giovani;	
	30. attivita' di collaborazione con enti ed associazioni che	
	operano nel settore socio sanitario ed educativo;	
	31. attivita' di gestione di servizi socio-sanitari ed educa-	
	tivi rese, in particolare, in favore di immigrati, anziani,	
	inabili adulti, tossicodipendenti, malati di aids, handicap-	
	pati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di	
	disadattamento e di devianza.	
	in tale ambito, la cooperativa potra' svolgere le seguenti	
	attivita':	
	- istituire e/o gestire centri socio-educativi, centri e	
	strutture per lo svolgimento di servizi di riabilitazione fi-	
	sica e psichica,fisioterapia e massoterapia,a mezzo di perso-	
	nale all'uopo qualificato,comunita' di assistenza,centri re-	
	sidenziali,centri agrituristici,comunita' alloggio, case fa-	
	miglia, centri di pronto intervento,centri per la terza eta'	
	e per l'infanzia,asili nido,centri	
	ricreativi e culturali,colonie,centri di vacanza,centri di	
	aggregazione,campi gioco,centri sportivi,campeggi,case vacan-	
	za,fattorie sociali;	

	- effettuare servizi di trasporto con assistenza per anziani,	
	minori,immigrati,nomadi e locali, servizi di assistenza domi-	
	ciliare a tutte le fasce deboli, gestire laboratori protetti	
	di ergoterapia e attivita' espressive artigianali, effettuare	
	servizi atti ad inserire le persone svantaggiate nel contesto	
	sociale al fine di ridurre rischi di emarginazione, sia in	
	proprio sia per conto di enti pubblici, stato, regioni, pro-	
	vince e comuni;	
	- organizzare stages o tirocini presso aziende per promuovere	
	l'integrazione lavorativa;	
	- svolgere attivita' di sensibilizzazione e di animazione	
	delle comunita' locali per renderle piu' consapevoli e dispo-	
	nibili all'attenzione delle persone in difficolta', con par-	
	ticolare riguardo a tutte le fasce in pericolo di esclusione	
	sociale;	
	- svolgere attivita' di sensibilizzazione all'interculturali-	
	ta' ed all'integrazione razziale, favorendo l'integrazione	
	tra le diverse etnie presenti sul territorio;	
	- svolgere attivita' di integrazione culturale e sociale, ri-	
	volte in modo particolare, ma non esclusivo, alle persone an-	
	ziane;	
	- svolgere attivita' di assistenza e tutela degli stranieri	
	attivita' di consulenza ed orientamento degli anziani e dei	
	soggetti a rischio di esclusione sociale, attraverso centri	
	di ascolto e sportelli informativi;	

	- in generale la gestione di attivita' turistiche, all'in-	
	trattenimento, alla promozione sociale di gruppi svantaggiati	
	(mense, formazione assistenza anziani ecc.) nonche', in coor-	
	dinazione con le attivita' che precedono e, dunque, rivolte	
	anche a soggetti che beneficiano delle attivita' medesime;	
	* sezione b):	
	- gestione del servizio integrale di raccolta, trasporto e	
	smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli ur-	
	bani, anche provenienti da insediamenti produttivi, artigia-	
	nali o industriali, nonche' la gestione del servizio di rac-	
	colta differenziata, nell'ottica di creare una cultura per la	
	riduzione dei rifiuti ed una migliore qualita' della vita;	
	servizi di trattamento - inteso come operazione di trasforma-	
	zione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il re-	
	cupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei rsu e dei rsa;	
	progettazione, costruzione e gestione delle strutture al ser-	
	vizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; confe-	
	rimento dei rifiuti agli impianti tecnologici e alle discari-	
	che. svolgimento di tutte le attivita' comunque riconducibili	
	alla categoria dei servizi ambientali; l'attivita' di bonifi-	
	ca, anche di amianto, e di recupero ambientale di aree inqui-	
	nate in genere e in particolare di discariche, di litorali	
	marini, lacustri, fluviali, di aree boschive e di aree degra-	
	date e abbandonate dall attivita' estrattiva; la gestione e/o	
	lo svolgimento, sia in proprio che per conto terzi, della	

	raccolta, del prelievo, del trasporto, dello stoccaggio, del	
	compostaggio, dello smaltimento, dello spazzamento, della	
	cernita, della selezione e della valorizzazione dei rifiuti	
	solidi, della neutralizzazione, della trasformazione, del	
	trattamento, della innocuizzazione, della inertizzazione,	
	della compattazione, della riduzione volumetrica, della cen-	
	trifugazione e del recupero di prodotti e rifiuti allo stato	
	gassoso, allo	
	stato liquido e allo stato solido, compresi rifiuti cimate-	
	riali e rifiuti da raccolta differenziata, rifiuti urbani,	
	assimilabili agli urbani, ingombranti, ospedalieri, trattati	
	e non, radioattivi, farmaci scaduti, inerti e fanghi derivan-	
	ti da trattamento di rifiuti, raee, imballaggi, rifiuti in-	
	fetti o infettati ed ogni altro rifiuto assoggettato alle	
	normative del d.lgs 22/97 e s.m.i. di cui all'elenco europeo	
	dei rifiuti ed alle vigenti normative in materia, provenienti	
	da insediamenti agricoli, artigianali, industriali, urbani	
	civili, compresi enti ed istituti; attivita' di espurgo, pu-	
	lizia delle fognature, caditoie, alvei, vasche biologiche; la	
	fornitura e il noleggio di attrezzature per la raccolta e	
	stoccaggio di qualsiasi tipologia di rifiuti, quali cassonet-	
	ti per rsu, contenitori per rup, rot, cassoni per rifiuti,	
	compattatori, nonche' il lavaggio e la disinfestazione degli	
	stessi, la fornitura di sacchetti monouso per ogni tipologia	
	di rifiuto, l'allestimento e l'esercizio di aree di trasbor-	

	do, stazioni di trasferimento e impianti di selezione o com-	
	pattazione per rifiuti solidi urbani e non, speciali perico-	
	losi e non; la disinfestazione, derattizzazione, innaffiamen-	
	to e trasporto delle acque, pulizia e bonifica di vasche,	
	pozzi e serbatoi; l'attivita' di intermediazione e commercio	
	di rifiuti; servizi di consulenza ed assistenza tecnica, di	
	analisi chimico fisica, batteriologica - merceologica dell'a-	
	ria, dell'acqua e del suolo, di materie prime, rifiuti, semi-	
	lavorati e prodotti finiti, il tutto nel rispetto della legge	
	n. 1815/39 e sue modifiche ed	
	integrazioni; la gestione di impianti fissi e mobili di tito-	
	larita' di terzi nei quali si effettuano operazioni di smal-	
	timento e di recupero di cui agli allegati b e c del dlgs. 5	
	febbraio 1997 n. 22 e s.m.i.;	
	- l'attivita' di trasporto per conto proprio e di terzi anche	
	secondo la normativa a.d.r. delle direttive europee; la lavo-	
	razione, la manipolazione, la selezione di rottami di vetro,	
	carta da macero, gomma, plastica, rottami, cascami, avanzzi di	
	metalli ferrosi e non e qualsiasi materiale recuperabile e/o	
	riciclabile, la vendita del materiale recuperato e/o ricicla-	
	to; lo stoccaggio provvisorio e/o definitivo di rifiuti pro-	
	venienti da raccolta differenziata, di rifiuti solidi, liqui-	
	di e gassosi, speciali pericolosi e non, tossici e nocivi; la	
	commercializzazione, con o senza deposito, di rifiuti, resi-	
	dui e altri beni destinati al riutilizzo, smaltimento e recu-	

	però, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 comma	
	4 del d.lgs 22/97 e s.m.i.; l'organizzazione dei servizi di	
	spazzamento meccanico o manuale delle strade; la fornitura di	
	servizi integrati di assistenza aziendale nel campo ambienta-	
	le, la consulenza tecnica ambientale. l'organizzazione e la	
	gestione di attività di monitoraggio ambientale; elaborazio-	
	ne di rapporti sullo stato dell'ambiente; l'attività di cen-	
	simento e di elaborazione statistica di dati di interesse	
	pubblico e privato; l'analisi e gli studi di fattibilità re-	
	lativi ad opere di bonifica ambientale di aree inquinate e/o	
	contaminate; la messa in sicurezza e ripristino delle aree	
	inquinare; consulenza e servizi tecnici legati agli adempi-	
	menti ambientali; implementazione di sistemi di gestione am-	
	bientale ai fini delle certificazioni. pertanto la società	
	mira alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse e	
	alla promozione dell'uso corretto delle stesse attraverso o-	
	gni azione ritenuta opportuna, alla pianificazione e all'or-	
	ganizzazione gestionale del ciclo integrato dei rifiuti, at-	
	traverso la promozione della raccolta differenziata, la crea-	
	zione e gestione di impianti idonei al trattamento dei rifiu-	
	ti stessi ed il recapito delle materie prime secondarie (mps)	
	alle sedi di utilizzazione finale; al risanamento ed al recu-	
	pero ambientale delle aree degradate, delle discariche esau-	
	rite e/o occasionali e di tutti quei siti interessati da fe-	
	nomeni di degrado ambientale attraverso appositi piani di in-	

	tervento. supportare le amministrazioni comunali nella ge-	
	stione del ciclo integrato dei rifiuti, per il raggiungimento	
	di una maggiore efficienza del sistema.	
	per il raggiungimento delle predette finalita', la societa'	
	puo' realizzare tutti quegli impianti ed attuare ogni forma	
	di gestione di servizi che riterra' necessaria, nonche' pro-	
	muovere attivita' didattica - culturali miranti a migliorare	
	i comportamenti sulla tutela dell'ambiente e sulla qualita'	
	della vita in generale e, in particolare, sulla raccolta dei	
	rifiuti e sulla progressiva riduzione della loro produzione;	
	- realizzazione dell'attivita' di promozione turistica del	
	territorio attraverso apposite convenzioni, promuovendo in	
	modo specifico la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e	
	la fruizione in termini di conservazione delle realta' e del-	
	le potenzialita' culturali, storiche, religiose, paesaggisti-	
	che, naturalistiche, turistiche, artistiche, e-	
	no-gastronomiche e ricreative del/i territorio/i in cui opera	
	e delle comunita' che su di esse risiedono onde promuoverne	
	la crescita sociale. in questo ambito, la societa' potra'	
	svolgere e/o promuovere ricerche atte ad approfondire la co-	
	noscenza e la tutela delle risorse del territorio e delle	
	collettivita' insediatevi, compiere opere di educazione, for-	
	mazione, informazione e sensibilizzazione sui temi predetti,	
	potra' inoltre organizzare manifestazioni in genere e in par-	
	ticolare visite guidate, convegni, fiere, rievocazioni, sagre	

	paesane e gastronomiche, sensibilizzare le collettività ver-	
	so lo sviluppo ecosostenibile del territorio e la crescita	
	delle attività di un turismo sostenibile, attivandosi anche	
	per l'istituzione di uffici informazioni e accoglienza turi-	
	stica;	
	- l'attivazione e la gestione, anche per conto di altri enti,	
	di progetti di servizio civile nazionale;	
	- pulizia e manutenzione di immobili di ogni tipo, compresi	
	uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici, negozi, studi, case	
	di cura, impianti sportivi, abitazioni private; disinfe-	
	zioni, disinfezioni, derattizzazioni, diserbì chimici, sani-	
	ficazione, bonifiche e risanamento ambientale;	
	- cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e custodia	
	dei volumi e delle stesche;	
	- servizi di assistenza alla persona;	
	- servizi di custodia e di trasporto dei beni culturali ed	
	ambientali nonché la pulizia degli stessi;	
	- la gestione di parcheggi su aree pubbliche e private;	
	- attività di ricerca, organizzazione di convegni, seminari	
	di studio, spettacoli etc., attività di stampa e di documen-	
	tazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi dei	
	cittadini;	
	- attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o	
	riqualificazione del personale socio-assistenziale e addetto	
	alle attività previste dalle norme del funzionamento della	

	cooperativa;	
	- attivita' di assistenza domiciliare in convenzione con enti	
	pubblici e privati;	
	- gestire strutture atte all'accoglienza di persone anziane	
	autosufficienti (casa albergo), parzialmente auto e non suf-	
	ficienti (residenze protette) e di minori in stato di disa-	
	gio/abbandono, nidi integrati e comunita' alloggio;	
	- organizzazione e gestione di soggiorni climatici per anzia-	
	ni (autosufficienti e non) e persone inabili in localita' ma-	
	rine, lacustri, montane e termali;	
	- ilservizio di trasporto e accompagnamento di anziani auto-	
	sufficienti e non;	
	- servizio di sorveglianza di bambini e ragazzi in eta' sco-	
	lare e portatori di handicap negli scuolabus;	
	- la collaborazione con diverse associazioni di volontariato,	
	realizzando con queste, dove presenti, un'efficace rete ter-	
	ritoriale di supporto al pubblico/privato;	
	- gestione di servizi cimiteriali;	
	- gestione di isole ecologiche ed attivita' connesse;	
	- gestione, manutenzione,restauro e sorveglianza di monumen-	
	ti,aree storiche, architetoniche e archeologiche, musei;	
	- attintature e pitturazione di monumenti, di edifici in ge-	
	nere, di arredi, di oggetti e di materiali vari;	
	- recupero e custodia di animali randagi e/o feriti;	
	- gestione di case di recupero, mense, bar, snack bar, risto-	

	ranti, pizzerie, mense e locali destinati alla ristorazione e	
	somministrazione di bevande ed alimenti anche biologici e di	
	erboristeria, centri vacanze, villaggi turistici, strutture tu-	
	ristico-ricettive, sportive e ricreative; strutture per il tu-	
	risimo culturale, sociale e religioso; stabilimenti balneari,	
	arenili e banchine;	
	strutture finalizzate all' espletamento di servizi di manu-	
	tenzione del verde pubblico e privato; nonche' svolgere la	
	gestione integrata di residences e complessi immobiliari;	
	* eseguire la prestazione di servizi di:	
	- accoglienza, assistenza e guida turistica;	
	- screening del territorio, di allarm-point, di sorveglianza	
	e salvataggio;	
	- guardiania, portineria, vigilanza e custodia;	
	- pulizia strade e raccolta di rifiuti differenziati;	
	- manutenzione della segnaletica stradale;	
	- lettura di contatori delle utenze varie;	
	- recapito e corrispondenza di pacchi, plichi, documenti e	
	simili;	
	- gestione di biblioteche e musei in ordine alla catalogazio-	
	ne e collocazione di libri e materiale bibliografico e rela-	
	tiva rilegatura;	
	- realizzazione di siti e portali internet, statici e dinami-	
	ci, anche multimediali prestazione di servizi telematici,	
	propri e di terzi; creazione e gestione di banche dati infor-	

	matiche e telematiche per la fornitura (anche tramite linee	
	telefoniche) di servizi vari ad utilizzatori pubblici e pri-	
	vati; raccolta elettronica di dati, di scritture amministra-	
	tivo-contabili, di dati statistici, censimenti e rilievi del-	
	la popolazione, e di tutti i beni ambientali o storici e co-	
	munque di interesse pubblico; servizi di call center; servizi	
	turistico-ricettivi, giardinaggio, visite guidate, facchinag-	
	gio e servizi di pulizie, portierato, spazzamento, magazzinieri	
	e scaffalisti, interpreti e traduzioni;	
	- il trasporto di cose e/o di merci e/o di persone in conto	
	proprio e per conto terzi su gomma;	
	- assumere, esercitare, gestire servizi di mensa scolastica	
	ed aziendale, centri, impianti sportivi, ricreativi, parchi e	
	beni ambientali e culturali, di enti pubblici e privati, ivi	
	compreso il servizio di pulizia e facchinaggio degli stessi;	
	- gestire attivita' artigianali e commerciali a favore di di-	
	sabili;	
	- assumere, esercitare e gestire servizi di noleggio e/o tra-	
	sporto di alunni e/o persone handicappate, utilizzando mezzi	
	ed attrezzature proprie o prese in gestione;	
	- gestire laboratori educativi e ricreativi;	
	- promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e	
	di esclusione sociale e i diritti delle persone handicappate	
	anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla legge	
	5 febbraio 1992 n.104;	

	- partecipare a gare o licitazioni private, assumere e sotto-	
	scrivere convenzioni, contratti di appalto e/o servizi con	
	associazioni, enti pubblici e privati;	
	- affidare, sotto forma di convenzione o contratti di servi-	
	zi, alcune attivita' ad organismi, societa' o professionisti;	
	- richiedere ed utilizzare provvidenze e finanziamenti eroga-	
	ti da istituzioni, enti pubblici o privati, locali, regiona-	
	li, nazionali e comunitari;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, non nei confronti	
	del pubblico, sotto qualsiasi forma a consorzi di cooperative	
	che abbiano analoghe attivita' sociali, nonche' consociarsi	
	ad altri consorzi ed enti pubblici e privati, con attivita'	
	affini per rendere piu' efficace la propria azione assumendo	
	anche partecipazione in sede di costituzione e di successivo	
	aumento di capitale ovvero mediante acquisto di azioni nelle	
	societa' cooperative o consorzi che si propongono scopi affi-	
	ni o compatibili con quelli delle norme del funzionamento	
	della societa';	
	- istituire comitati tecnici, nominare un segretario e/o un	
	direttore, assumere e licenziare personale, determinare gli	
	organici di personale e relativi regolamenti e contratti,	
	stabilire funzioni, mansioni e retribuzioni, il tutto nel ri-	
	spetto delle leggi sull'impresa cooperativa e delle norme	
	sull'avviamento al lavoro;	
	- programmare e stabilire modi, tempi e luoghi di impiego	

	delle prestazioni lavorative dovute ai soci e determinarne i	
	compensi;	
	- predisporre il regolamento tecnico ed amministrativo ai	
	sensi della legge del 3 aprile 2001 n.142 e successive modi-	
	fiche ed integrazioni.	
	la societa' potra' in ogni caso curare lo svolgimento di at-	
	tivita' di tipo socio-culturale come dibattiti e/o conferenze	
	al fine di contribuire alla diffusione di messaggi di umani-	
	ta' e di solidarieta', relative al campo nel quale la coope-	
	rativa opera; organizzare e gestire corsi di formazione fina-	
	lizzati alla qualificazione di coloro che operano nel campo	
	sociale, corsi di aggiornamento e di sostegno anche in colla-	
	borazione con enti pubblici e privati.	
	la societa' cooperativa, anche al fine di promuovere la pro-	
	pria immagine su tutto il territorio nazionale, nonche' in-	
	ternazionale, potra' intraprendere tutte le iniziative rite-	
	nute idonee allo scopo, quali: registrazioni di marchi e/o	
	brevetti; corsi di formazione e aggiornamento professionale;	
	creazione, edizione, divulgazione, distribuzione e vendita di	
	libri, riviste e simili, nonche' materiale multimediale nei	
	settori anzidetti; mostre, convegni e manifestazioni in gene-	
	re, anche collaborando all'uopo con le organizzazioni di ca-	
	tegoria presenti su tutto il territorio; corsi e/o attivita'	
	di educazione e sensibilizzazione in campo ambientale.	
	la societa' potra' inoltre compiere tutte quelle operazioni	

	(commerciali, mobiliari ed immobiliari) connesse e comunque	
	strumentali per il conseguimento dei fini sociali (compresa	
	la stipula di contratti di leasing immobiliare per l'acquisto	
	di immobili strumentali) e potra' partecipare a consorzi e	
	raggruppamenti di impresa, assumere interessenze, quote e	
	partecipazioni, anche azionarie, in altre societa', costitui-	
	te o costituende, ditte o enti aventi scopi analoghi, affini	
	o connessi al proprio e prestare fidejussioni e ipoteche an-	
	che a favore di terzi sempre che cio' sia strumentale per il	
	raggiungimento dell'oggetto sociale e senza che comporti e-	
	sercizio di attivita' finanziaria.	
	la societa' e' finalizzata ad iniziative commerciali e pro-	
	ductive nel territorio nazionale e internazionale, e, pertan-	
	to, ricorrendone i presupposti legali, potra' chiedere tutte	
	le agevolazioni finanziarie, contributive, fiscali ed econo-	
	omiche previste dalle leggi dello stato, regionali e dalle	
	normative dell'ue.	
	nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci la cooperativa deve rispettare il principio della parita'	
	di trattamento tra i soci.	
	la societa' cooperativa potra' svolgere la propria attivita'	
	anche con terzi.	
	nei limiti e con le modalita' previsti dalla normativa vigen-	
	te, la societa' potra' stimolare lo spirito di previdenza e	
	di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettua-	

	ta esclusivamente ai fini del conseguimento dell oggetto so-	
	ciale. le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono de-	
	finite con apposito regolamento approvato dall assemblea so-	
	ciale. la societa' potra' effettuare l'emissione di strumen-	
	ti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire	
	solo a investitori professionali soggetti a vigilanza pruden-	
	ziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi	
	dell articolo 2483 del codice civile e dell articolo	
	111-octies delle disposizioni di attuazione.	
	la societa' potra' aderire, ai sensi dell art. 2545-septies	
	del codice civile ad un gruppo cooperativo paritetico.	
	Art. 6 - Numero e categorie di soci	
	6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se succes-	
	sivamente alla costituzione il numero dei soci diviene infe-	
	riore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere inte-	
	grato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la	
	società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	6.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appar-	
	tenenti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un	
	compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria	

	attività nel territorio interessato dall'attività della coo-	
	perativa.	
	6.3 Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle perso-	
	ne fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	6.4 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano	
	in proprio imprese identiche o affini con quella della coope-	
	rativa.	
	6.5 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie so-	
	praindicate.	
	Art. 7 - Soci lavoratori	
	7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, trami-	
	te la gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	7.2 Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intenda-	
	no maturare una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità ef-	
	fettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono par-	
	tecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attiva-	
	mente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutuali-	

	stici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rap-	
	porto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipolo-	
	gie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rappor-	
	to di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In	
	considerazione della peculiare posizione giuridica del socio	
	lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministra-	
	zione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	Art. 8 - Categoria speciale di soci operatori	
	8.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previ-	
	sti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (an-	
	che sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 6) in una cate-	
	goria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	8.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo am-	
	ministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	
	li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
	go periodo della cooperativa.	
	8.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio	
	di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci spe-	

	ciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché par-	
	zialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economi-	
	ci, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	
	della cooperativa.	
	8.4 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazio-	
	ne, in conformità con quanto previsto da apposito regolamen-	
	to, stabilisce:	
	a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	c) le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	8.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 23.4, anche in misura inferiore ai soci ordina-	
	ri, in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa.	
	8.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	8.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria spe-	
	ciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in Assemblea.	

	8.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del	
	codice civile.	
	8.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	8.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.	
	16 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'i-	
	nopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e fi-	
	nanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-	
	ria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci	

	ordinari.	
	8.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requi-	
	siti di cui all'articolo 6 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo ammini-	
	strativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda,	
	notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 9 - Soci volontari	
	9.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella	
	cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	9.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	9.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi	
	e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed auto-	
	no, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione	
	contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie	
	professionali.	
	9.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rim-	
	borso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la	

	totalità dei soci.	
	9.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi,	
	da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non so-	
	stitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori pro-	
	fessionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Art. 10 - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari	
	10.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secon-	
	do la disciplina prevista per le società per azioni.	
	10.2 Possono essere ammessi soci sovventori, ai sensi della	
	legge 59/92, ai quali l'assemblea può riconoscere una remune-	
	razione superiore al 2% (due per cento) rispetto a quella	
	stabilita per gli altri soci in sede di ripartizione degli u-	
	tili. Il socio sovventore sottoscrive quote nominative tra-	
	sferibili del valore unitario di € 500,00. I soci sovventori	
	possono essere nominati amministratori ma la maggioranza de-	
	gli amministratori deve essere costituita da soci ordinari.	
	Il rimborso delle azioni sottoscritte dai soci sovventori è	
	privilegiato rispetto alle quote di capitale sottoscritte da-	
	gli altri soci in sede di liquidazione della cooperativa.	
	10.3 Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forn-	
	ti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e	
	seguenti.	
	10.4 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti	

	privi di diritti di amministrazione solo a investitori quali-	
	ficati.	
	Art. 11 - Procedura di ammissione	
	11.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo contenente:	
	- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto di-	
	verso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale;	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chie-	
	de di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono in-	
	dicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata	
	a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché al-	
	legare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione.	
	11.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	degli amministratori su domanda dell'interessato; la delibe-	
	razione di ammissione deve essere comunicata all'interessato	
	e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	11.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	
	dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapp-	
	rezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	

	11.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere moti-	
	vata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In	
	questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dal-	
	la comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima convocazione.	
	11.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio il-	
	lustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 12 - Quote	
	12.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere in-	
	feriore a € 500,00	
	12.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa	
	nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.	
	12.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel	
	caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei ca-	
	si previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e	
	con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai	
	sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti	
	di amministrazione.	
	Art. 13 - Cessione delle quote dei soci cooperatori	
	13.1 La quota dei soci cooperatori non possono essere cedute	
	con effetto verso la società, se la cessione non è autorizza-	

	ta dagli amministratori.	
	13.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera raccoman-	
	data, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	13.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione de-	
	ve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al tribunale.	
	Art. 14 - Vincoli sulle quote	
	14.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vin-	
	coli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggano con la medesima.	
	14.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché	
	dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	

	Art. 15 - Recesso	
	15.1 Il diritto di recesso compete:	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento	
	dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scis-	
	sione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferi-	
	mento della sede, alla eliminazione di una o più cause di re-	
	cesso previste dal presente atto costitutivo;	
	- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento	
	di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;	
	- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente	
	atto costitutivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	15.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono esami-	
	narla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussisto-	
	no i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi il tribunale.	
	15.3 Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto	

	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici	
	tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 16 - Esclusione del socio	
	16.1 L'esclusione del socio può aver luogo:	
	• per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rap-	
	porto mutualistico;	
	• per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società;	
	• nel caso indicato all'articolo 2531;	
	• nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	• nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;	
	16.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.	
	16.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione.	
	16.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 16-bis - Morte del socio	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'arti-	
	colo 17 seguente.	

	Art. 17 - Liquidazione della quota	
	17.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	17.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio de-	
	funto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale	
	delle somme versate eventualmente ridotto in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende an-	
	che il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussi-	
	sta nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad	
	aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo	
	2545-quinquies, terzo comma.	
	17.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'ap-	
	provazione del bilancio.	
	17.4. Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi	
	degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la	
	liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali,	
	può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo	
	di cinque anni.	
	Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	18.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	

	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota (o per il rimborso delle azioni).	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Art. 19 - Patrimonio sociale	
	19.1 Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	dei soci cooperatori;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ri-	
	strutturazione per il potenziamento aziendale e per il finan-	
	ziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamen-	
	to aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei ti-	
	tolari di strumenti finanziari;	
	d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente punto 11.3 ;	
	e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono esse-	
	re ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della	
	società, né all'atto dello scioglimento.	
	Art. 20 - Capitale sociale	
	20.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato	
	in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illi-	

	mitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a	
	€ 500,00	
	L'ammissione di nuovi soci non comporta modificazione	
	dell'atto costitutivo.	
	20.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a	
	pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguen-	
	ti. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto	
	di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta	
	motivata degli amministratori.	
	20.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo	
	suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazio-	
	ne d'opera o di servizi a favore della società.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di	
	una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria	
	con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi asse-	
	gnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In	
	tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sosti-	
	tuite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del	
	corrispondente importo in danaro presso la società.	
	20.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si ap-	
	plica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.	
	20.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta dimi-	
	nuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza	
	indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni	

	provvedimenti.	
	All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'orga-	
	no amministrativo sulla situazione patrimoniale della so-	
	cietà, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sinda-	
	cale o del revisore; copia della relazione e delle osserva-	
	zioni deve essere depositata nella sede della società almeno	
	otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano pren-	
	derne visione.	
	Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei	
	fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione	
	di cui al periodo precedente. Se entro l'esercizio successivo	
	la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre	
	il capitale in proporzione delle perdite accertate. In man-	
	canza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il	
	revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la	
	riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti	
	dal bilancio.	
	20.6 Se per la perdita di cui al precedente punto 20.5 , il	
	capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo	
	deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la	
	riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del mede-	
	simo ad una cifra non inferiore al detto minimo.	
	Art. 21 - Riserva legale, statutarie e volontarie	
	21.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	

	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento de-	
	gli utili netti annuali.	
	21.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corri-	
	sposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, nella misura e con le modalità previste	
	dalla legge.	
	Art. 22 - Divieti	
	22.1 È fatto divieto alla cooperativa di:	
	• di distribuire i dividendi in misura superiore all'interes-	
	se massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	• di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	• di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio	
	23.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri	
	stabiliti dalla legge.	
	23.3 L'assemblea approva il bilancio entro quattro mesi dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi qualora par-	
	ticolari esigenze lo richiedano. In sede di approvazione del	
	bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di	

	quanto previsto dal precedente art. 22 , la destinazione degli	
	utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 21.1 e 21.2 .	
	23.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura	
	non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi	
	spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo comples-	
	sivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai com-	
	pensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata	
	alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno in-	
	dividuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisio-	
	ni dell'assemblea,	
	mediante:	
	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale	
	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	Art. 24 - Decisioni dei soci	
	24.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro com-	
	petenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché	
	sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla tota-	
	lità dei soci sottopongono alla loro approvazione.	

	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli ammi-	
	nistratori;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci	
	e del presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci.	
	24.2. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c)	
	del punto 24.1 sono adottate mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di	
	cui al successivo art. 26	
	24.3. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del	
	punto 24.1 oppure quando lo richiedono uno o più amministra-	
	tori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo	
	del capitale sociale, devono essere adottate mediante delibe-	
	razione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27 .	
	24.4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e	
	i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse di-	
	sposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di	
	voto.	
	Art. 25 - Diritto di voto	

	25.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno tre mesi nel libro dei soci.	
	25.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota o il numero delle azioni possedute. I soci	
	sovventori hanno diritto ad un voto per ogni quota posseduta,	
	fino ad un massimo di cinque voti. I voti spettanti a tutti i	
	soci sovventori non possono superare un terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci. Gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto.	
	Art. 26 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto	
	26.1. Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate	
	nel precedente punto 24.3 , sono adottate mediante consulta-	
	zione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per i-	
	scritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo ammi-	
	nistrativo.	
	26.2. Nel caso si opti per il sistema della consultazione	
	scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	• l'argomento oggetto della decisione;	
	• il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	• l'indicazione dei soci consenzienti;	
	• l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	

	o astensione;	
	• la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti che contrari.	
	26.3. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso	
	per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto	
	dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	• l'argomento della decisione;	
	• il contenuto della decisione;	
	• il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro con-	
	trarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci	
	entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	26.4. Perché le decisioni di cui al presente articolo siano	
	prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappre-	
	sentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei	

	soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti	
	spettanti ai soci partecipanti.	
	26.5 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Li-	
	bro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare	
	27.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente	
	punto 24.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi e-	
	spressamente previsti dalla legge o dal presente atto costi-	
	tutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori	
	o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del ca-	
	pitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	27.2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo,	
	presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato	
	nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territo-	
	rio nazionale.	
	La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio	
	d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, median-	
	te avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunan-	
	za, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al	
	recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccoman-	
	data, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	

	dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domici-	
	lio risultante dal libro dei soci. Nel caso di convocazione a	
	mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili,	
	l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indi-	
	rizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia-	
	no stati espressamente comunicati dal socio e che risultino	
	espressamente dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione	
	debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adu-	
	nanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il gior-	
	no, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione,	
	da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la pri-	
	ma convocazione.	
	L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in	
	manca di tali formalità, qualora sia presente o rappresen-	
	tato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati	
	tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nomina-	
	ti, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4, c.c.	
	A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione, u-	
	no degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò	
	designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri	
	amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assem-	
	blea totalitaria.	
	27.3. L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura	
	dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di	

	amministrazione, dall'amministratore unico o dall'amministra-	
	tore più anziano. In caso di assenza o impedimento di questi,	
	l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Il presidente verifica la regolarità della costituzione, ac-	
	certa l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo	
	svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, de-	
	signato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la	
	funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	27.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che	
	alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro	
	soci. È anche consentito l'intervento in assemblea mediante	
	mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o vi-	
	deoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano	
	essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenu-	
	ti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di	
	intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti re-	
	lativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga da-	
	to atto nel relativo verbale.	
	Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera co-	
	munque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, i-	
	noltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega	

	che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può	
	essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente	
	dell'assemblea.	
	La rappresentanza non può essere conferita né agli ammini-	
	stratori né ai sindaci, né alle società da esse controllate o	
	che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di	
	controllo o ai dipendenti di queste.	
	27.5 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente co-	
	stituita con la presenza di tanti soci che rappresentano al-	
	meno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e de-	
	libera a maggioranza, salvo che nei	
	casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 24.1 nei quali	
	è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano al-	
	meno i due terzi dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costitui-	
	ta con la presenza di tanti soci che rappresentano <i>almeno</i> un	
	quinto dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera	
	a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed	
	e) del punto 24.1 nei quali è richiesto il voto favorevole	
	dei soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti	
	alla totalità dei soci.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
	di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere pa-	
	lese o comunque deve essere espresso con modalità tali da	

	consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	27.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati	
	dall'assemblea.	
	Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla	
	modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere	
	redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte,	
	su richiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 28 - Amministrazione	
	28.1. La società potrà essere alternativamente amministrata,	
	con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione;	
	c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i	
	cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a se-	
	conda di quanto stabilito nell'atto di nomina.	
	28.2 L'amministrazione della società può essere affidata an-	
	che a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza de-	
	gli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori	
	ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può	
	essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo de-	

	gli amministratori.	
	28.3 Non possono essere nominati alla carica di amministrato-	
	re e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano	
	nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. Gli amministra-	
	tori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di	
	cui all'art. 2390 c.c.	
	28.4. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci	
	all'atto della loro nomina. In caso di nomina fino a revoca o	
	dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in o-	
	gni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta	
	causa. È ammessa la rieleggibilità.	
	28.5. Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministra-	
	zione di cui alla lett. b del precedente punto 28.1, se per	
	qualsiasi causa viene meno anche la maggioranza dei consi-	
	glieri decade l'intero consiglio d'amministrazione. Nel caso	
	sia invece nominato l'organo pluripersonale di cui alla lett.	
	c del precedente punto 28.1, se per qualsiasi causa viene a	
	cessare la maggioranza degli amministratori, decadono anche	
	gli altri amministratori.	
	Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con ur-	
	genza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinno-	
	vo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma	
	5, c.c..	
	Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli	

	amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con ur-	
	genza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinno-	
	vo dell'organo amministrativo.	
	28.6. Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui	
	alla lett. b del precedente punto 28.1, qualora non vi abbia-	
	no provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presiden-	
	te ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca	
	il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un	
	segretario, anche estraneo.	
	Art. 29 - Decisioni del consiglio di amministrazione	
	29.1. Nel caso di società amministrata da un consiglio di am-	
	ministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previ-	
	sto nel successivo punto 29.2 , sono adottate mediante consul-	
	tazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per	
	iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio	
	nella prima riunione dopo la nomina. La consultazione ovvero	
	la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni si-	
	stema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta e-	
	lettronica.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	29.2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475,	
	comma 5 e dall'art. 2544, c.1 ovvero quando lo richieda la	
	maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti	

	gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto co-	
	stitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione deb-	
	bono essere adottate mediante deliberazione collegiale. A tal	
	fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi	
	chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente	
	con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), alme-	
	no cinque prima dell'adunanza.	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o	
	con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.	
	Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di	
	formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o par-	
	tecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i	
	consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. Il consi-	
	glio di amministrazione delibera validamente, in forma colle-	
	giale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi	
	membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei pre-	
	senti. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il	
	voto non può essere dato per rappresentanza.	
	29.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi	
	del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro so-	
	ci degli amministratori.	
	Art. 30 - Competenze degli amministratori	
	30.1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articola-	
	zione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria ammini-	

	strazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto	
	costitutivo riservano espressamente ai soci.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori	
	«ad negozia» e mandatari in genere per determinati atti o ca-	
	tegorie di atti.	
	30.2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e	
	con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecuti-	
	vo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più	
	dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato ese-	
	cutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati,	
	potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal	
	consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le moda-	
	lità indicate nella delega stessa.	
	Art. 31 - Rappresentanza	
	31.1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in	
	giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo	
	le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomi-	
	na.	
	Art. 32 - Compensi degli amministratori	
	32.1. Il compenso annuale all'organo amministrativo è deter-	
	minato dai soci al momento della nomina.	
	Art. 33 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità	
	33.1. Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai	

	sensi dell'art. 2476 c.c, ha diritto di avere dall'organo am-	
	ministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e	
	consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'ammi-	
	nistrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli e-	
	stremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.	
	L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può	
	essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della	
	società.	
	Art. 34 - Controllo legale dei conti	
	34.1 Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art.	
	2477 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale	
	composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti nominati	
	dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne	
	determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica	
	tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata	
	da un collegio sindacale o da un revisore unico.	
	34.2 Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun so-	
	cio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una	
	per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per	
	i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci	
	effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla	
	lista che ha ottenuto il maggior numero di voti	
	Art. 35 - Disposizioni finali	

	35.1 La cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta	
	la sua automatica messa in liquidazione.	
	35.2 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente	
	tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi e-	
	ventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	firmato: COTUGNO LIBERATA - COTUGNO GIUSEPPE - SARACENI MAR-	
	TINA - DI PIETRO FRANCESCA - NOTAIO FIORDILISO GENNARO (c'è	
	sigillo).	
	Registrato in Aversa il 23 dicembre 2016 al n. 7005	
	Esente da Imposta di bollo.	
	La presente copia informatica composta di cinquantotto fac-	
	ciate è conforme all'originale munito delle prescritte firme	
	e depositato nei miei atti.	
	Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.	
	AVERSA, lì 2 gennaio 2017.	
	firmato: Notaio GENNARO FIORDILISO - C'è sigillo.	